

C.a.S.a. - Cooperativa Sociale assistenza anziani

COMUNE di BASELGA di PINE'

CENTRO DI ASSISTENZA "IL RODODENDRO"

Baselga di Pinè, v. delle scuole 8

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI DI ALLOGGIO - MENSA AL CENTRO DI ASSISTENZA
" IL RODODENDRO"

C.a.S.a. - Cooperativa Sociale
assistenza anziani
38042 BASELGA di PINE' (TN)

I Edizione : 18 settembre 1992

II " con modifiche ed aggiornamenti del C.d.A. del 06.04.2002 -C.a.S.a.-
ed in riferimento al rinnovo novennale della CONVENZIONE in data
27.09.2001

Approvato con delibera consiliare nr. 11 del 15.09.2003

Art. 1 -

Le norme del presente regolamento si applicano per l'ammissione ai servizi di alloggio in stanza (singola o doppia) con mensa di mezzogiorno (nei giorni di funzionamento), e accoglienza diurna, nel Centro di Assistenza "Il Rododendro" di BASELGA di PINE', gestito dalla Cooperativa C.A.S.A., a seguito di di convenzione col Comune di BASELGA PINE', ratificata dal Consiglio Comunale in data 21.10.1991 con deliberazione n.208 assoggettata al controllo della Giunta Provinciale nella seduta dd.20.01.1992 al nr. 1367/4 R. *

Le stanze, in numero di 7 (sette) - a uno e due letti- sono messe a disposizione mobiliate,, e consentono ospitalità fino ad un massimo di 12 (dodici) posti letto. In tale struttura sono ammesse in via prioritaria persone ~~anziane~~ residenti nel Comune di Baselga di Pinè , con precedenza ai SOCI della C.A.S.A., che si trovino in stato di bisogno e/o abbiano necessità di abitare temporaneamente in una struttura protetta, sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri indicati al successivo art. 2 . *

Qualora rimangano libere una o più stanze (una, compatibilmente con le esigenze, è opportuno che rimanga disponibile per casi particolarmente urgenti), potranno essere ospitate anche persone anziane residenti nel limitrofo Comune di Bedollo, sempre comunque per periodi di tempo determinati.

In convenzione, Comune di Baselga di Pinè e C.A.S.A. hanno stabilito modalità e criteri di applicazione del servizio alloggio all'art. 3, comma -e

* modifica: cancellato "anziane"

=====

* -aggiunta: " e rinnovata per n. 9 anni a partire dalla data 22.01.2001 con provvedimento giuntale nr. 85 dd. 27.09.2001"

Art. 2 - Titolarità

Nel Centro di Assistenza, a motivo della sua natura organizzativa, basata sul volontariato, ed in ordine alle finalità statutarie della C.A.S.A., potranno essere alloggiate solamente persone autosufficienti, ed in condizioni psico-fisiche compatibili con i servizi che la struttura può garantire.

Fermo restando quanto disposto al I° comma, l'ammissione al servizio alloggio-mensa del Centro sarà decisa sulla base dei seguenti criteri da una Commissione a ciò preposta:

- a - situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente, e/o dello stesso;
- b - età e condizioni di salute del richiedente;
- c - condizioni dell'alloggio occupato;
- d - situazione familiare;
- e - eventuale grado e natura di invalidità.

A parità di condizioni, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda di ammissione. Dopo aver considerato i criteri sopraindicati, verrà data la precedenza per le stanze a due letti a coniugi o a chi è disposto a condividere l'alloggio con altra persona.

Art. 3 - Documentazione.

Le domande di ammissione al servizio alloggio-mensa del Centro di Assistenza, redatte su apposito modulo fornito dalla Direzione della C.A.S.A., dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a) - ~~copia della dichiarazione dei redditi (= o equivalente) aggiornata agli ultimi due anni;~~
- b) - stato di famiglia;
- c) - attestato medico sulle condizioni di salute;
- d) - dichiarazione attestante le condizioni dell'alloggio, qualora la causa sia dovuta a tali difficoltà;
- e) - ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile presentare ai fini della graduatoria : lontananza dai centri abitati e dai principali servizi; condizioni di isolamento; particolare situazione familiare, ecc... ;

In sede di esame della domanda potrà essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata, con ulteriori informazioni ritenute utili per la scelta.

* modifica: cancellato "copia della dichiarazione dei redditi)- sostituita con "autocertificazione del reddito imponibile"

Art. 4 - Commissione.

L'esame delle domande, con la relativa decisione di ammissione al servizio alloggio-mensa, così come la formazione di graduatorie, sono di competenza della Commissione di cui al presente articolo. A tale organismo è demandata altresì la vigilanza sul funzionamento del servizio stesso e la formulazione di proposte per il suo miglioramento. Sono di sua competenza, infine, la determinazione dei periodi di alloggio, i criteri economici di locazione e le norme di uso dei locali.

La Commissione di cui al Comma I° è nominata, su ~~designazione~~ di competenza, dal Consiglio Comunale, ed è così composta: *

- 1 - dal Sindaco o Assessore delegato e due Consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
- 2 - dal Presidente (o suo delegato) e due Consiglieri della C..A.S.A.;
- 3 - ~~dall'Ufficiale sanitario;~~ *
- 4 - dall'Assistente sociale operante sul territorio.

La Commissione si riunisce normalmente ogni sei mesi per la presa in considerazione delle domande ed il riesame delle situazioni, ed in via straordinaria ogniqualvolta se ne presenti la necessità, o su richiesta di almeno tre membri della stessa, presentata al Presidente.

La Commissione è presieduta da uno dei suoi componenti, nominato al proprio interno. La riunione è valida in presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

Nel caso di esame di richiesta di Commissario o di parente fino al III° grado, l'interessato è tenuto ad allontanarsi.

La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale e scade alla nomina della successiva. Ogni componente dimissionario o decaduto per qualsiasi motivo, viene surrogato dalla Giunta Comunale, previa designazione dell'organismo interessato.

Contro le decisioni della Commissione, gli interessati potranno presentare ricorso alla stessa, entro il termine di quindici giorni. La Commissione deciderà - entro il termine di quindici giorni - sul ricorso, riesaminando la motivazione, e la sua ulteriore decisione sarà inappellabile.

* cancellato "designazione" e messo "designazioni"

* " "Ufficiale sanitario" e sostituito con "medico di famiglia"

Art. 5 - Retta alloggio

La retta individuale a carico degli ospiti per l'alloggio viene stabilita ~~dalla Commissione di cui al precedente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è valida per l'anno successivo.~~

L'aggiornamento di cui sopra viene deciso tenendo conto della spesa sostenuta per la gestione degli alloggi. In caso di comprovata impossibilità da parte dell'ospite di far fronte all'importo a suo carico, saranno prese in considerazione eventuali richieste di agevolazioni, in rapporto al reddito e al patrimonio.

~~L'importo della quota mensa, da versare a parte e con le modalità proprie, sarà corrispondente a quanto predisposto per tale servizio.~~ *

- * cancellato "dalla Commissione...." e sostituito con " dal Consiglio di Amministrazione della C.a.S.a."
- * cancellato tutto il paragrafo "L'importo della quota mensa..."

Art. 6 - Revoca.

La revoca, con provvedimento motivato della Commissione, del servizio alloggio, è disposta nei confronti di chi:

- a) - abbia ceduto in tutto o in parte la stanza a terzi;
- b) - abbia abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a ~~trenta~~ ^{*} giorni, ~~senza l'assenso della Commissione;~~ ^{*}
- c) - abbia mutato la destinazione d'uso della stanza;
- d) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- e) - arrechi molestie o disturbi incompatibili con il buon funzionamento del servizio e del Centro in generale;
- f) - non possieda più le condizioni psico-fisiche tali per cui il Centro possa offrire idonee condizioni di assistenza e di servizio.

Per favorire una migliore utilizzazione delle stanze, le persone ospitate devono accettare eventuali traslochi.

*
* lettera b) dopo "abbia abbandonato l'alloggio" inserire " "senza giustificato motivo, per un periodo continuativo superiore a 10. GIORNI"

Art. 7 - Assegnazioni d'urgenza - Interventi esterni.

E' ammessa l'assegnazione temporanea di stanze a titolo provvisorio, in caso di particolare bisogno ed urgenza, con provvedimento congiunto del Sindaco (o Assessore competente) e del Presidente della C.A.S.A.,
~~Salvo ratifica della Commissione alla sua riunione successiva.~~ *
=====

Assistenza ~~e visite~~ di parenti. In casi di particolari necessità, le persone alloggiate potranno avere l'aiuto di parenti, con modalità ed orari concordati con la Direzione della Cooperativa. *

All'atto dell'ammissione devono essere dichiarate eventuali esigenze di assistenza alla persona, con la sottoscrizione di impegno da parte di parenti, in forme ed orari da concordare.

La C.A.S.A. si riserva di domandare interventi di parenti anche in situazioni straordinarie che esigano forme di presenza ed assistenza non erogabili nei propri programmi.

Le visite ordinarie di parenti sono ammesse in orario stabilito ed in locale adatto.

* cancellato: "salvo ratifica.."ecc

* " " "e visite" (c'è l'ultimo paragrafo)

Art. 8 - Interventi assistenziali pubblici.

Nei casi di ~~comprovato~~ diritto di accesso a forme di assistenza pubblica, per i servizi di alloggio, mensa, centro diurno e successivamente trasporto e guardaroba, dopo gli accertamenti dei requisiti del richiedente, la Commissione provvederà a rendere esecutivi gli interventi previsti dalla Legge. *

Tra Comune di BASELGA di PINE' e ~~U.S.E.~~ del C 4 viene stipulata, a tal fine, una convenzione a copertura dei costi dei servizi erogati dalla ~~C.A.S.A.~~ alle persone aventi diritto, negli ambiti : alloggio, mensa, accoglienza diurna, trasporto, guardaroba, servizi alla persona. *

Per accedere a tali agevolazioni di Legge, l'utente dovrà presentare domanda all'~~U.S.L. del Comprensorio C-4~~ *

- ** cancellato "comprovato"
- * " U.S.Π. per "Azienda Sanitaria del Distretto di Pergine"
- * cancellato "C.A.S.A." per C.a.S.a. (nuova dizione dal 1994)
- * " U.S.E. per "Azienda Sanitaria di Distretto"

Art. 9 - Uso cucina di piano - Regolamento.

Per servizi di mensa e di ristoro non erogati dal Centro (il quale può garantire pranzo di mezzogiorno 5* giorni in settimana), viene messa a disposizione degli ospiti alloggiati una cucina di piano.

La stessa è dotata di mobili, di fornelli elettrici, frigo, suppellettili. L'accesso e l'uso son disciplinati dal Regolamento interno.

REGOLAMENTO interno. La C.A.S.A. si riserva di sottoporre agli ospiti alloggiati un Regolamento e di chiederne la sottoscrizione. Tale documento regolerà i doveri delle persone alloggiate, nonchè gli impegni della C.A.S.A.; le modalità di assistenza diurna e notturna e le responsabilità, civili e penali, assicurative degli operatori e degli alloggiati.

* cancellato "5 giorni" per "6 giorni"

=====

A cortese attenzione della GIUNTA COMUNALE di Baselga di Pinè, per verifica ed approvazione, o suggerimenti, al fine di proposta ed approvazione (come prescritto) nell'Assemblea dei Soci.

Si ringrazia, con cordiali saluti,

Baselga di Pinè, 10.04.02

Il presidente
Bruno Svaldi

=====

18.02.2003

A spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE di BASELGA di PINE'
CONSIGLIO COMUNALE
per cortese esame ed approvazione entro APRILE 03
Da sottoporre all'Assemblea annuale dei SOCI.

Si ringrazia, con distinti saluti

il presidente Bruno Svaldi

